



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. CC / 22 / 2019	Data 08/04/2019
OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N.2 AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VAS.	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in **SESSIONE STRAORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
ALFONSO MARIA PAOLA	Giust.	MARTINACCI AMEDEO MARIA	Sì
BECCARIA VILMA	Sì	MARTINIELLO SALVATORE	Sì
CAPPUCCIO ALESSANDRO	Sì	MELLANO GARDA GIOVANNI	Sì
CARBONE MARCO	Sì	RUFFINO DANIELA	Sì
FAVARON EDOARDO	Sì	SCALISE SAVERIO	Sì
GIACONE CARLO	Sì	TIZZANI STEFANO	Sì
SCALIA ANDREA	Sì	VERCELLI RAFFAELLA MARIA	Sì
GIOVALE ALET FEDERICO	Giust.	ZURZOLO IMMACOLATA	Giust.
MARITANO GIANLUCA	Giust.		
		Totale Presenti	13
		Totale Assenti:	4

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BARONE MARILENA	Sì	COLOMBO VLADIMIRO	Sì
		LORENZO	
CALVO VINCENZA	Sì	NEIROTTI ERMANNIO GIUSEPPE	Sì
CATALDO ANNA	Sì		

Assume la presidenza BECCARIA VILMA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DI RAIMONDO GIUSEPPA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull'argomento sopraindicato.

Ore 22.38 Il Vice Presidente del Consiglio Salvatore Martiniello passa alla trattazione del **punto n. 9** iscritto all'O.d.G. della seduta avente per oggetto **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 2 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VAS.**"

Esce il Cons. Beccaria. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Relaziona l'Ass. Ermanno Neirotti.

Alle **ore 22.40** esce il Cons. Carbone. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.44** rientra il Cons. Beccaria la quale riassume la Presidenza del Consiglio Comunale. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.46** escono i Conss. Martiniello e Scalise. Sono **presenti n. 12** Consiglieri Comunali.

Durante l'esposizione della relazione l'Ass. Neirotti fa presente che sono presenti in aula l'Arch. Paolo Caligarsi Responsabile dell'Area Tecnica e l'Arch. Enrico Bonifetto redattore del Piano Regolatore.

Alle **ore 22.47** rientra il Cons. Carbone. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.48** esce il Cons. Maritano. Sono **presenti n. 12** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.51** rientra il Cons. Maritano. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.54** rientrano i Cons. Martiniello e Scalise. Sono **presenti n. 15** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.54** esce il Cons. Cappuccio. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 22.59** rientra il Cons. Cappuccio. Sono **presenti n. 15** Consiglieri Comunali.

A seguire il Presidente passa alla fase dei chiarimenti.

Prende la parola il Cons. Mellano Garda per comunicare la propria uscita dall'aula durante la trattazione del presente argomento in quanto interessato direttamente.

A tale proposito il Presidente cita l'art. 21 "Obbligo di astensione" del Regolamento del Consiglio Comunale .

Alle **ore 23.02** esce il Cons. Mellano Garda. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Interviene il Cons. Tizzani al quale risponde l'Ass. Neirotti.

Alle **ore 23.04** esce il Cons. Carbone. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Viene autorizzato ad intervenire l'Arch. Paolo Caligaris, Responsabile Area Tecnica.

Alle **ore 23.07** rientra il Cons. Carbone. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

A seguire prende la parola il Cons. Ruffino alla quale risponde l'Ass. Neirotti, interviene nuovamente il Cons. Ruffino.

Terminata la fase dei chiarimenti, il Presidente passa alla fase degli interventi.

Interviene il Cons. Tizzani.

Alle **ore 23.18** esce il Cons. Zurzolo. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 23.20** rientra il Cons. Zurzolo. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Alle **ore 23.36** il Cons. Zurzolo si allontana tra il pubblico. Sono **presenti n. 13** Consiglieri Comunali.

A seguire interviene il Cons. Beccaria per avere un chiarimento dal Cons. Tizzani sul proprio intervento; il Cons. Tizzani risponde.

Prende la parola il Cons. Martiniello per esprimere la propria dichiarazione di voto di astensione.

Alle **ore 23.39** rientra il Cons. Zurzolo. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Prende la parola il Cons. Ruffino.

Interviene il Cons. Beccaria per esprimere la propria dichiarazione di voto di astensione.

A seguire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Verbale della III^a Commissione Consiliare Programmazione Territoriale, Ambiente e Opere Pubbliche del 21/03/2019 – favorevole;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all'art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti e votanti:

- Astenuti n. 7 (Conss: Beccaria, Cappuccio, Ruffino, Tizzani, Martiniello, Maritano, Scalise)
- Favorevoli n. 7
- Contrari n. /

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 2 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I- CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VAS."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 23 del 25/03/2019

Su proposta dell'assessore Neirotti Ermanno

Premesso che:

Il Comune di Giaveno si è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.66-17186 del 21/9/1992; nel tempo, al suddetto strumento urbanistico generale sono state apportate le seguenti varianti:

- VARIANTE n.1, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.5-22541 del 29/9/1997;
- VARIANTE PARZIALE n. 1bis, approvata, con le procedure dell'Art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n. 67 del 30/11/1998;
- DECRETO DEL SINDACO n.1/99 del 5/2/1999 di parziale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, a seguito di parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità n.22 del 25/1/1999, per l'ampliamento e la bonifica dell'area esistente destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- VARIANTE PARZIALE n.1ter, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.24 del 29/02/2000;
- VARIANTE PARZIALE n.1quater, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.55 del 26/09/2000;
- MODIFICA 1 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell'Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 09/07/2001;
- VARIANTE PARZIALE n.1quinques, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.48 del 09/10/2001;
- MODIFICA 2 al PRGC Variante 1 quater: Correzione di errori materiali cartografici alla variante 1 quater al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata, con le procedure dell'Art.17, 8° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.49 del 09/10/2001;
- VARIANTE PARZIALE n.1sexies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.37 del 08/07/2002;
- VARIANTE PARZIALE n.1septies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 10/02/2003;
- VARIANTE PARZIALE n.1octies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.6 del 12/02/2004;
- VARIANTE PARZIALE n.1nonies, approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.9 del 13/02/2006;
- VARIANTE PARZIALE n.1decies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.16 del 12/06/2006;
- VARIANTE PARZIALE n.1undecies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.27 del 02/07/2007;
- VARIANTE PARZIALE n.1duedecies approvata, con le procedure dell'Art.17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., con delibera C.C. n.44 del 27/09/2007.

In data 28/11/2011 con D.G.R. n.28-2935 è stata approvata la prima Revisione al P.R.G.C., redatta tra l'altro per adeguare le previsioni varie ed insediative dello strumento urbanistico generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui alla L.R. 08/07/1999 n.19.

Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediativa del Piano per il prossimo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo P.R.G.C.

Ne consegue che le modifiche ex 8° comma (ora 12°) e le varianti parziali ex 7° comma art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito redatte, fanno riferimento alla Prima revisione, in merito alla tipologia di variante e verifica dei parametri ai sensi dell'art.17, rispettivamente al 5° ed al 12° comma della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013.

In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima Revisione al P.R.G.C, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.

In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di correggere alcuni errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze riscontrate tra i disposti normativi generali, la cartografia, e i disposti specifici enunciati su ogni singola scheda, riscontrati durante la gestione del piano.

In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.38 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 8° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, allo scopo di Correggere ulteriori errori materiali sulla cartografia e sulle Norme di Attuazione, ed incongruenze riscontrate durante la gestione del piano

Con delibera C.C. n°5 del 07/02/2018 I.E. veniva approvata la Variante parziale n.1 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione, redatta al fine di adeguare il vigente P.R.G.C. della Città di Giaveno ai Criteri commerciali adottati definitivamente con delibera di C.C. n. 55 del 27.10.2016.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°140 del 17/11/2017 "PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE. ATTO DI INDIRIZZO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA COMPRESIVA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS" nella quale la Giunta Comunale ha approvato un "atto di indirizzo" per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale Comunale specificandone gli obiettivi e fornendo specifici indirizzi operativi agli uffici comunali interessati dal procedimento;

Preso atto che:

la presente Variante Parziale n°2 provvede a dare soluzioni a quelle esigenze di carattere puntuale e di tessuto che periodicamente emergono durante la gestione del Piano nel processo di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo per il tessuto dei Centri storici e delle borgate e in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo di quello consolidato e di completamento.

In generale, si è ritenuto opportuno, al fine dell'aggiornamento della base catastale, e di una migliore gestione dei programmi per la redazione dei certificati di destinazione urbanistica, effettuare una trasposizione della cartografia di PRGC e suo relativo database, dall'originario programma MAPINFO, al programma Q GIS, open source, usato a livello nazionale, anche dal Ministero della Protezione civile. Tale trasposizione non comporta modifiche alla grafica della cartografia di Piano, tranne la trasposizione del colore delle aree Ts (aree ed immobili per attività ricreative) da fondo rosa ad azzurro, in quanto assimilabili a servizi di tipo privato.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n.27 del 20/06/2018, si è ritenuto opportuno, per migliore gestione del Piano, riportare, su tutte le schede d'area, i corretti riferimenti ai nuovi articoli, in sostituzione di quelli del Regolamento precedente ormai superato.

I contenuti e le caratteristiche delle modifiche e integrazioni puntuali apportate con la Variante n.2 sono rappresentate in apposite schede che contengono le modifiche cartografiche e normative, riportate sulla Relazione allegata alla presente quale parte sostanziale.

Considerato che:

- i contenuti delle suddette modifiche al P.R.G.C. sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 4° e 5°, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- al fine di conseguire gli obbiettivi indicati in premessa, è stato conferito l'incarico:

- all'Arch. Enrico Bonifetto di Torino per la redazione della documentazione urbanistica di verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante al P.R.G.C.,
- al geologo Giuseppe Genovese per la parte geologica;
- all'ingegner Enrico Natalini per la parte acustica.

Dato atto che:

nelle date 19/03/2019 protocolli n.7476 e n.7509 e 19/03/2019 protocollo n.7639, i suddetti tecnici incaricati hanno consegnato gli elaborati relativi alla Variante Parziale n.2 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative;
- Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS – modifiche cartografiche e normative;
- Relazione geologico - tecnica.
- Verifica di compatibilità acustica.

Dato atto che:

- la presente Variante Parziale non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, come risulta dalle verifiche contenute nella relazione allegata;
- Il Comune di Giaveno ha adottato il documento RIR con DGR n.28-2935 del 28.11.2011 in occasione dell'approvazione comunale della Revisione Generale e che tale Variante non interessa il suddetto documento;
- Le modifiche apportate con la presente Variante Parziale non riguardano beni gravati da usi civici;
- La presente Variante, per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le Classi idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima Revisione approvata con DGR n.28- 2935 del 28/11/2011.
- Ai sensi della D.G.R. 12 dicembre 2011 n.4-3084 e s.m.i., punto 4 la variante parziale in progetto non risulta oggetto di procedimento ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e, pertanto, non è stato necessario acquisire il preventivo parere del Servizio sismico della Regione Piemonte.

Preso atto che la presente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ricondotta come Variante di tipo Parziale, in quanto sono riconoscibili le caratteristiche e i limiti dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:

- la Variante in questione individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;
- la Variante in questione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i. agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.:
 - non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
 - non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla suddetta legge;
 - non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente;

- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- le modifiche alle previsioni insediative ai sensi dell'articolo 17 comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i. interessano aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.

Inoltre, in ottemperanza ai disposti dell'Art.16 della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), tale variante non interessa la definizione di aree dense, di transizione o libere, in quanto riporta unicamente aree già definite dal P.R.G.C. vigente già tutte comprese all'interno del tessuto edificato.

Preso atto che:

- al fine di verificare che le previsioni introdotte con la presente Variante Parziale rientrano nei margini di operatività assegnati a questo tipo di procedura, dal combinato disposto dei commi 4° e 5° dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. rispetto alla variazione della capacità insediativa residenziale ed a quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie, è stata redatta la seguente tabella di controllo e sintesi, desunta dalla Relazione illustrativa del progetto della Prima Revisione, nella quale sono evidenziate le soglie massime di variazione della capacità insediativa residenziale totale (CIRT), degli standard urbanistici e delle superfici territoriali e/o di SUL produttiva, industriale e terziaria, ammettendo ancora possibilità di modifiche sia per le attività produttive, che per la dotazione di servizi, tanto in aumento che in detrazione, in quanto la Variante in oggetto non modifica la capacità insediativa residenziale se non in riduzione e quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie del PRGC comunque nei limiti consentiti.
- il 6° comma dell'art.17 richiede la dimostrazione di ulteriori requisiti quali: *“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti”*
- il successivo 7° comma stabilisce che la Deliberazione di adozione della Variante parziale espliciti il ricorrere delle condizioni sopraelencate, atteso che la capacità insediativa residenziale e/o produttiva aggiunta da ogni singola variante si somma a quelle precedenti e tutte insieme devono rispettare inderogabilmente i limiti percentuali stabiliti al 5° comma in rapporto all'intero arco di validità del PRG vigente.

A documento dei suddetti requisiti, oltre all'elenco delle condizioni ottemperate, è richiesta, quindi, la produzione di:

- una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante (6° comma), contenuta per estratto nella relazione tecnica;
- prospetto numerico che documenta la CIRT del PRGC vigente a quella impegnata dalle precedenti varianti parziali (7° comma), contenuto nella relazione tecnica ed a seguito riportato:

Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”:

	CIRT	Attività produttive, Direzion., Comm. Terz., Tur./Ric.	Standard Art. 21	Standard Art. 22
	n° abitanti 17.197+ 6.985	mq 451.481		
	= 24.182**	+ 3% di mq 451.481*	+/- 0,5 mq/ab	+/- 0,5 mq/ab

Soglia operativa	0	mq 13.544	+/- 12.091 mq **	+/- 12.091 mq **
Aree o norme oggetto Variante Parziale 1	n° abitanti	Attività produttive, Direzione, Comm. Terz., Tur./Ric.	Standard Art. 21	Standard Art. 22
	-	-	-	-
Aree o norme oggetto Variante Parziale 2	n° abitanti	Attività produttive, Direzione, Comm. Terz., Tur./Ric.	Standard Art. 21	Standard Art. 22
A1 - m C 1.1	+ 4			
A2 - m C 9.10	+ 3			
A3 - m AR 11	+ 2			
A4 - mp 5a.11	+ 2			
A5 - m NM 48	-			
A6 - m C 19.13	-			
A7 - m C 7.3	-			
A8 - m C9.5	+ 3			
A9 - m AR 22.1	+ 2			
A10 - m C 4.4	-			
A11 - m C 17.1	-			
B1a - IA 5b.3 - m 5b.3	-			
B1b - ACOa - m 9.14.4	-			
B1c - AD 5b.5 - m 5b. 5	-			
B1d - m 8.19.2	-			
B1e - m 7b.6	-			
B1f - AI - m 2.7	-			
B1g - m 8.19.2	-			
B1h - ACOa - m 9.13.3	-			
B1i - m 3.2	-			
B1l - n 5a 8.4	-			
B1m - IA 8.10.1 - m 8.10.1	-			
B1n - m 5b. 14	-			
B1o - m 10.2.1	-			
B1p - m 2.31	-			
B2a - m 1.2 - r 1.2	+ 2			
B2b - m 8.19.1 - R 8.19.1	+ 7		+ 300	
B2c - m 7a.9 - r 7a.9	+ 2			
B3a - ac 8.26	+ 1			
B3b - ac 6.20	+ 1			
B3c - ac 4.4	+ 1			
B4a - m 2.35 - ac 2.35	+ 2			
B4b - m 3.8 - ac 3.8.1	+ 4			
B4c - m 2.13 - ac 2.13.2	+ 2			
B4d - m 5b.24 - ac 5b.24	+ 2			
B5a - Im C7.4 - r 2.40	+3	- 800		
B5b - TC 3.4 - n 3.4	+ 6	- 1.690		
B5c - IN DP4.11 - n 2.40	+ 6	- 2.320	+ 300	
B6a - N 3.8.1- N 3.8.2	-			
B6b -n8.17.1/2/3 -ac 8.17.2	+3		+ 610	
B6c - n 5b6.4/5b.6.5/ 5b6.6	-			
C1 - C 13.3			+ 3.500	
C2 - m 9.4.3 - C 9.4.3			+ 1.000	
C3 - NM53 -PNM53 - NM 53			- 630	
C4 - v 2.34.3 - m 2.34			- 1.350	
C5 - p 8.19.2- AI			- 1.730	
C6 - P 2.17.1 - Tc 2.17.1		+ 585	- 585	
C7 - C 2.2 - m 2.2			- 550	
C8 - R C1.12 - C C1.12	- 37		- 770	
C9 - GA 2.19				- 4.670

D1 -IN DP4.1 -In DP4.1.3,4,5		- 25.760		
D2 - Im 7a.10 - IR 7a.10		-		
D3 - Te 5a.13 - Tc 5a.13		- 1.425		
D4 - Tc 2.34.2		-		
D5 - IN 2.34		-		
D6 - Tc 2.34.3				
E1 - n 7b 4 - AI	- 5		- 160	
E2 - n 6.23 - AI	- 5		- 420	
E3 - ac 8.12.1 - AI	- 3			
E4 - N 7a.9 - m 7a.8	- 8		- 450	
E5 - ac 5a.5 - m 5a.5	- 3			
E6 - N 6.12 - ac 6.12 - AF	- 15		- 2.110	
E7 - N 6.17 - n 6.17 - AI	- 19		- 5.250	
E8 - n 7a.6.1 - m 7a.6.1	- 3		- 120	
F1 - ACc - IA 10	-			
F2 - ACC - IA 8.22	-			
G1 - m C 1.1	-			
G2 -Ts 8.1 - Ts 8.2		+ 22.685		
G3 - m 5a.12 - Im 5a.12		+ 4.880		
G4 - Tc 2.22		-		
G5 - IR DP3 - TC 2.23		-		
G6 -				
G7 -				
G8 -				
G9 -				
G10 -				
TOTALE	-40	- 3.845	- 8.415	- 4.670

* *Sommatoria delle superfici territoriali delle attività produttive (358.381 mq), commerciali – terziarie - direzionali (74.300), Turistico – ricettive (18.800) esistenti e già previste dal PRGC vigente*

** *Risultato riferito al numero di abitanti residenti e saltuari in PRGC (n°24.182 abitanti)*

Preso atto che:

- dai parametri tabellari si evince che le previsioni introdotte con la Variante parziale n.2 rientrano nei margini di operatività assegnati a questo tipo di procedura, dal combinato disposto dei commi 4° e 5° dell'art.17 della L.R. n.56/77 rispetto alla variazione della capacità insediativa residenziale ed a quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie, ammettendo ancora possibilità di modifiche sia per le attività produttive, che per la dotazione di servizi tanto in aumento che in detrazione.
- la Variante in oggetto, come risulta dall'elaborato "Relazione illustrativa - Modifiche cartografiche e normative" allegato al presente atto, modifica in diminuzione di 40 abitanti la capacità insediativa residenziale, comporta una diminuzione di 3.845 mq della superficie delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie del PRGC, (inferiore alla soglia di 13.544 mq consentiti) e modifica la dotazione di servizi per la residenza in detrazione di 8.415 mq per i servizi di cui all' art. 21 l.r.56/77 e s.m.i pari allo 0,35%, per abitante circa e di 4.760 mq per i servizi di cui all'Art. 22 l.r.56/77 e s.m.i pari allo 0,20% circa per abitante, inferiore allo 0,5% consentito.

Preso atto che:

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R.3/2013 di modifica della L.R.56/77 e s.m.i. la variante parziale segue le procedure di cui all'art 17 della stessa legge e, nel caso specifico, ai commi 7 e seguenti viene indicato il relativo iter amministrativo cui fare riferimento per quanto attiene anche la materia ambientale:
7. ... Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni

della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia o alla Città Metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della Città Metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorso i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

- il comma 8 impone, quindi, alle Amministrazioni Locali l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità le variazioni apportate ai propri piani regolatori perlomeno limitate agli aspetti non già oggetto di precedenti valutazioni ambientali;
- in merito alla VAS, la documentazione tecnica di Verifica, consegnata dal professionista incaricato, evidenzia che la presente variante parziale n.2 è da escludere dalla procedura di assoggettamento a VAS.

Dato atto che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Giaveno che si avvale del proprio Organo Tecnico Comunale;
- che l'Organo Tecnico Comunale ha formulato in data 22/03/2019 il proprio parere motivato di compatibilità ambientale.

Ritenuto, pertanto, di adottare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo)”*, il procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **“in maniera contestuale”** previsto all'art.2, comma j.1 dell'Allegato 1.

Preso atto che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante verrà richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati dall'OTC il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

Verificato che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo n°6 all'interno della Relazione di Variante;

Visto l'art. 58 della L.R. 56/77 avente titolo: *“Misure di salvaguardia”* ed, in particolare, il comma 2 che recita testualmente: *“A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonché le proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 8, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali.”*

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., il quale stabilisce che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, non è pervenuta alcuna segnalazione.

Dato atto, inoltre, che i contenuti della Variante Parziale n.2 al PRGC vigente sono stati esaminati in sede della Terza Commissione Consiliare, in occasione della seduta del 21/03/2019.

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la legge 17.08.1942 n°1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n°56 e s.m.i., il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Viste le norme relative alla procedura di VAS ed in particolare:

- la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, ed in particolare l'art.20 inerente la compatibilità dei piani e programmi;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001;

- la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”;
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)”

Visto l'art. 42 comma 2 lettera b, del D.Lgs.18 Agosto 2000 n°267 e s.m.i. – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **DI RICHIAMARE** quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto.
- 2) **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art.17, comma 5, della Legge Regionale n.56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n.2 al P.R.G.C. vigente, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
 - a) documenti redatti dall'Arch. Enrico Bonifetto di Torino:
 - i) Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative;
 - ii) Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS – modifiche cartografiche e normative;
 - b) documenti redatti dal geologo Giuseppe Genovese:
 - i) Relazione geologico – tecnica;
 - c) documenti redatti dall'esperto in materia di acustica, ing. Enrico Natalini:
 - i) Verifica di compatibilità acustica
- 3) **DI RICONOSCERE** che la stessa attiene a previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e che non risultano elementi di contrasto con i piani sovracomunali vigenti ed in particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino.
- 4) **DI DARE ATTO** che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
- 5) **DI DICHIARARE** che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 6) **DI DARE ATTO**, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 7) **DI PRECISARE** che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale) e s.m.i..
- 8) **DI TRASMETTERE**, contestualmente alla fase di pubblicazione, ai sensi del comma 7, art.17 L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, alla Città Metropolitana di Torino, che entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncerà in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 5 della medesima Legge, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.
- 9) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente e dei relativi elaborati all'Albo Pretorio

informatizzato comunale, secondo quanto stabilito dal citato comma 7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante.

- 10) **DI TRASMETTERE** la documentazione tecnica di Verifica di assoggettabilità alla VAS, contestualmente al progetto preliminare della Variante Parziale n. 2, ai seguenti soggetti con competenza ambientale per la consultazione ai fini dell'emissione del provvedimento finale di competenza dell'Organo Tecnico Comunale, dando così formale avvio alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - Città Metropolitana – Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Procedure di VAS,
 - Arpa Piemonte –Torino
 - Smat — Torino
 - Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per la Città Metropolitana di Torino.
- 11) **DI DARE NOTIZIA** dell'avvenuto deposito sul sito Internet del Comune e di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.33/2013, sul sito del Comune di Giaveno, sezione Amministrazione Trasparente.
- 12) **DI PUBBLICARE** apposito Avviso di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a Vas della Variante Parziale n.2 al PRGC vigente ai sensi dell'art.17, comma 5 della Lr 5671977 mediante pubblicazione su:
 - Albo pretorio comunale (per 30 giorni);
 - Sito web comunale.
- 13) **DI DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Tecnica, a cui viene conferito il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di legge.
- 14) **DI RICORDARE** che a decorrere dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
BECCARIA VILMA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA